

Il decreto del Governo “riattiva” il mercato secondario dei crediti fiscali

Nella giornata di **venerdì 25 febbraio** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il [Decreto Legge n. 13](#), con il quale il Governo è nuovamente tornato a legiferare in materia di **cessione dei crediti derivanti dalle agevolazioni fiscali**.

L'intervento si è reso necessario per cercare di **mitigare gli effetti assolutamente deleteri** derivanti dalle **modifiche apportate all'articolo 121 del decreto Rilancio dall'articolo 28 del decreto Sostegni-ter**, che ha introdotto, fra le altre cose, il **divieto di cessioni multiple**.

Il risultato ottenuto con il provvedimento in questione, finalizzato a contrastare le frodi perpetrate attraverso le cessioni di crediti fiscali, è stato quello di **“paralizzare” l'intero settore**, improvvisamente **privato del mercato secondario**.

Il [D.L. n. 13/2022](#) pone **parziale rimedio in tal senso**, prevedendo che, a fianco della **prima cessione consentita nei confronti di qualsiasi cessionario**, vi possono essere **due ulteriori cessioni del credito** che si devono però realizzare **a favore di un istituto di credito, di un intermediario finanziario ovvero di un'impresa di assicurazione**.

Il **mercato secondario diventa così un ambiente “controllato”**, in cui sono legittimati ad operare soltanto operatori soggetti alla **disciplina antiriciclaggio** e quindi tenuti a rispettare la previsione del **quarto comma dell'articolo 122-bis del decreto Rilancio** che impone, laddove ricorrano le condizioni previste per la **segnalazione di un'operazione sospetta dal punto di vista del rischio di riciclaggio**, di **astenersi dall'acquisizione del credito**.

Viene poi inserito nell'ambito dell'**articolo 121 del decreto Rilancio** un **nuovo comma 1-quater**, che prevede che i crediti derivanti dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta **non possono formare oggetto di successive cessioni parziali** e a ciascuno è attribuito, a tal fine, un **codice identificativo univoco** da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni: queste nuove previsioni non si applicano però da subito, ma **soltanto con riferimento alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022**.

Per contrastare le frodi, il Governo chiama in causa anche i **tecnici abilitati a rilasciare le asseverazioni** previste dalla normativa, con una **previsione molto invasiva** che è stata oggetto di pesanti critiche da parte degli Ordini professionali di riferimento.

Nell'ambito dell'[articolo 119 del decreto Rilancio](#) viene inserito un **nuovo comma 13-bis1** che prevede che il tecnico che, nel rilasciare asseverazioni non soltanto in ambito superbonus, ma anche delle altre agevolazioni fiscali, **espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso** ovvero **attesta falsamente la congruità delle spese**, è punito con la **reclusione da due a cinque anni** e con la **multa da 50.000 euro a 100.000 euro**, con l'**ulteriore aggravante che se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena è aumentata**.

Viene inoltre **modificato il comma 14 dell'articolo 119** imponendo ai soggetti che rilasciano le asseverazioni di dotarsi di una **copertura assicurativa con massimale pari agli importi degli interventi asseverati**: anche in questo caso la previsione appare particolarmente penalizzante.

Nel caso di **crediti oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria**, il loro utilizzo viene sostanzialmente “congelato”, **con la possibilità di beneficiarne una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, “recuperando” l'intervallo temporale intercorso nel frattempo.**

Un'altra previsione rilevante è quella riguardante l'**applicazione dei contratti collettivi del settore edile da parte delle imprese**: per i **lavori di importo superiore a 70.000 euro**, l'accesso ai **bonus fiscali richiederà infatti la verifica che i lavori siano eseguiti da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile**, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale circostanza dovrà risultare dall'**atto di affidamento dei lavori** e venire indicato nell'ambito delle **fatture** che verranno emesse: **la norma impone al soggetto che appone il visto di conformità di appurare il rispetto di tale condizione.**

Questa novità non entra però in gioco immediatamente, applicandosi ai lavori iniziati successivamente al decorso di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto: **dunque a partire dal 28 maggio 2022**, essendo il decreto entrato in vigore sabato scorso.

Villani Rag. Savino